

dovrà tener conto di tutti gli elementi che contribuiscono ad una valutazione più completa della situazione;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3796/81 è applicabile per il periodo dal 1° settembre ed il 31 dicembre 1986 ai produttori di tonno stabiliti in Spagna per i prodotti destinati all'industria conserviera della Comunità, nel limite degli importi massimi fissati nel modo seguente:

Prodotto	(ECU/t)	
	Importo massimo dell'indennità	
Albacora intero che pesa, per pezzo, più di 10 kg	70	
Albacora intero che pesa, per pezzo, 10 kg o meno	62	
Listao intero	0	
Patudo	0	
Tonno bianco (Alalonga)	0	

2. L'indennità è concessa in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2469/86.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1988.

Per la Commissione
 António CARDOSO E CUNHA
 Membro della Commissione